



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>208</b>	<b>11/09/2019</b>	<b>17</b>	<b>9</b>

Oggetto:

*D.Lgs. 152/2006, Modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010 e successivi.*

*Societa' CALISPA SpA con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via R. Ciancio n. 12 ed installazione nel Comune di Mercato San Severino via Bivio Rosto n. 86.*

*Attivita' IPPC cod. 6.4 lettera b.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO:**

**CHE** la Società CALISPA SpA con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via R. Ciancio n. 12 ed installazione nel Comune di Mercato San Severino via Bivio Rosto n. 86, Legale Rappresentante e Gestore dott. Gianluigi Di Leo nato a Grosseto il 18/12/1985, è titolare di Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n.181 del 20/04/2010 e successivi, volturato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 30/05/2018, per l'attività IPPC cod. 6.4b del D.Lgs. 152/2006;

**CHE** in data 24/05/2019 prot. 329151 la Società CALISPA SpA ha presentato comunicazione di modifiche non sostanziali con aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, del Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010 e successivo Decreto di voltura n. 125 del 30/05/2018, consistente nella dismissione della linea di lavorazione patate e nell'istallazione di una nuova linea di produzione di legumi in scatola. Con la modifica non sostanziale la capacità nominale dell'impianto passa da 2.500 Mg/giorno a 2.424 Mg/giorno;

**CHE** il 20/06/2019, prot. 391186, la U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno ha inviato all'ARPAC Dip. di Salerno e all'Università del Sannio, richiesta di parere circa la citata modifica non sostanziale;

**CHE** in data 09/07/2019, prot. 434135 è stato acquisito il rapporto tecnico-istruttorio n. 32/QUATER/SA, dell'Università del Sannio, a supporto della valutazione della modifica, in cui si chiedono integrazioni che sono state inoltrate alla Ditta in data 12/07/2019 prot. 445028;

**CHE** il 16/07/2019, con nota acquisita al prot. 450217, l'ARPAC Dip. di Salerno ha trasmesso il parere tecnico con il quale chiede integrazioni, inoltrate alla Società in data 22/07/2019;

**CHE** in data 13/08/2019 prot. 504463 la Società CALISPA SpA ha trasmesso evidenza delle integrazioni chieste dall'Università del Sannio e dall'ARPAC

**CHE** in data 04/09/2019 prot. 527034 l'Università del Sannio, con rapporto tecnico-istruttorio 32/QUINQUIES/SA ha trasmesso il parere favorevole definitivo;

**CHE** in data 09/09/2019 prot. 536576 è stata acquisita nota di chiarimento della Società;

**CONSIDERATO**

- il predetto parere favorevole dell'Università del Sannio;
- che l'ARPAC Dip. di Salerno non ha trasmesso alcun parere a seguito dell'integrazione ricevuta;
- che gli interventi sopra elencati sono riconducibili ad una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;

**VISTO:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- il Decreto n. 58 del 06/03/2017, regolamento recante le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda;
- la direttiva 2010/75/UE;
- il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, vigente dal 11/04/2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
- la L.241/90;

**CONSIDERATO** che dalla responsabile pos. di Staff dott.ssa Giuseppina Sessa e dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

per quanto espresso in premessa che qui si intende di seguito integralmente richiamato:

**DECRETA**

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, alla società CALISPA SpA con sede legale nel Comune di Castel San Giorgio via R. Ciancio n. 12 ed installazione nel Comune di Mercato San

Severino via Bivio Rosto n. 86, Legale Rappresentante e Gestore Gianluigi Di Leo nato a Grosseto il 18/12/1985, la modifica non sostanziale al Decreto Dirigenziale n.181 del 20/04/2010 e successivi, volturato con Decreto Dirigenziale n. 125 del 30/05/2018, per l'attività IPPC cod. 6.4b del D.Lgs. 152/2006, consistente nella dismissione della linea di lavorazione patate e nell'installazione di una nuova linea di produzione di legumi in scatola. Con la modifica non sostanziale la capacità nominale dell'impianto passa da 2.500 Mg/giorno a 2.424 Mg/giorno;

2) di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni, riportate nell'allegato Scheda "H"- Scarichi Idrici di seguito indicato, sostitutivo della scheda "H" dell'Allegato 3 al D.D. n. 181 del 20/04/2010;  
- Allegato 1 Scheda "H"- Scarichi Idrici ( prot. 329151 del 24/05/2019);

3) di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato altresì ai sensi del comma 3, lettera a) e comma 9 dell'art. 29-octies, D.Lgs.152/06, fermo restando l'applicazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, D.Lgs. 152/06;

4)di stabilire che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato altresì ai sensi del comma 3, lettera a) e comma 9 dell'art. 29-octies, D.Lgs.152/06, fermo restando l'applicazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie , dell'art. 29 decies comma 9, D.Lgs. 152/06;

5) di stabilire che il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, dovrà avvenire con le modalità e tempistica, previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb, del D.Lgs. 152/2006;

6) di evidenziare che ai sensi del comma 1 dell'allegato D alla parte IV D.Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice EER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE;

7) di stabilire che entro il trenta gennaio di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno le risultanze del Piano di Monitoraggio relativi all'anno solare precedente nell'ambito del report annuale approvato con D.D. n. 95 del 09/11/2018;

8) di stabilire che ai sensi dell'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull'ambiente il Gestore è tenuto:

- ad informare immediatamente la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione;
- ad adottare ogni misura per limitare le conseguenze ambientali, prevenire eventuali ulteriori incidenti e/o eventi imprevisti e garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- ad informare entro il termine massimo di 8 ore, questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno e il Dipartimento ARPAC di Salerno, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

9) di stabilire che in caso di parziale o totale sospensione dell'attività, ad esclusione delle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché di eventi eccezionali (sismici, metereologici etc.) la Società è tenuta a darne comunicazione a questa Autorità entro 24 ore.

Il riavvio dovrà essere preventivamente comunicato;

10) di vincolare l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalle norme nazionali e se più restrittive dalle BAT di settore, vigenti per le sostanze inquinanti in aria, suolo e acqua, nonché ai valori limite in materia di inquinamento acustico;

11) di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni, nulla osta, etc, previste da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi (DPR n. 151/2011) scoppi, esplosioni;

12) di imporre al Gestore di custodire il presente provvedimento, in uno con il Decreto Dirigenziale n. 181 del 20/04/2010 e successivi presso lo Stabilimento e di consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

13) che copia del presente provvedimento, sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, nonché pubblicato sull'apposito sito web istituzionale;

14) di disporre la notifica via pec del presente provvedimento alla società CALISPA SpA nonché il suo inoltro, stesso mezzo, al Sindaco del Comune di Mercato San Severino, all'ARPAC Dipartimento di Salerno, all'Amministrazione Provinciale, all'ASL e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania;

15) di inoltrarlo per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore BURC per la pubblicazione;

16) di specificare espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Avv. Anna Martinoli